

REGIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
COMMISSIONE LEGISLATIVA - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n° 14 recante
"Integrazioni alla legge regionale n° 4 - Indennità dei Consi-
glieri della Regione Puglia"

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

con deliberazione del 10 febbraio 1976 questa Assemblea approvò la legge recante modifiche alla legge regionale n°14 del 1972 che, com'è noto, prevede la corresponsione ai Consiglieri della Regione Puglia di una diaria presuntivamente calcolata sulla base di una presenza media di 15 giorni al mese e determinata in L. 120.000 mensili, indipendentemente dalle cariche ricoperte dai beneficiari nell'Amministrazione Regionale.

La diaria si configura, analogamente a quella corrisposta ai Membri del Parlamento in ottemperanza alla legge n° 1261 del 1965, come rimborso spese per attività inerenti il mandato, per cui nel 1972 si ritenne equo determinarne l'importo in misura uguale a quella corrisposta ai Parlamentari.

Scopo della legge approvata il 10 febbraio scorso era quello di mantenere tale parità attraverso un meccanismo che consentisse di adeguare automaticamente l'importo della diaria dovuta ai Consiglieri Regionali alle variazioni già intervenute e a quelle eventuali e future che interessano i Membri del Parlamento.

Pertanto le modifiche introdotte nella legge n° 14 del 1972, ferma restando la parità dei relativi trattamenti, avrebbero consentito l'adeguamento dell'importo della diaria con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, cioè con un meccanismo simile a quello previsto dalla legge n° 1261/1965 per la diaria dei Parlamentari.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Governo della Repubblica ha però osservato, rinviando il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale, che il meccanismo proposto si pone in contrasto con il dettato dell'art. 31 dello Statuto che stabilisce, invece, che le indennità ai Consiglieri debbano essere determinate con apposita legge.

Inoltre, la omessa quantificazione degli oneri a carico del Bilancio e la conseguente mancata identificazione dei mezzi di copertura, pongono la normativa in contrasto con il dettato dell'art. 81 della Costituzione.

La Commissione, rivedendo la normativa alla luce delle osservazioni formulate, ha ritenuto opportuno rinunciare alla originaria formulazione del provvedimento e sottopone alla approvazione dell'Assemblea l'acclusa nuova legge, nella quale le osservazioni del Governo risultano interamente accolte per quanto attiene sia la determinazione esplicita della diaria, sia la quantificazione della spesa e la identificazione dei mezzi di copertura.


(Prof. Marcello Bizzo)

LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n.14 recante "Integrazioni alla legge regionale n. 4 - Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".

ART. 1

Il 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 è sostituito dal seguente:

" Ai Consiglieri regionali è corrisposto dal giorno della loro elezione per l'attività inerente al mandato, una diaria a titolo di rimborso spese di £. 270.000 mensili preventivamente calcolata sulla base di 15 gg. di presenza media al mese.

ART. 2

Alla maggiore spesa di £. 45.000.000 per l'esercizio 1975 e di £. 90milioni per il 1976 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante trasferimento della somma di £. 135.000.000 dal Cap. 309 bilancio 1976 "spese per investimenti derivanti da leggi regionali in corso di adozioni" al Cap. 1 del bilancio 1976.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.